

Ancora una pronuncia della Cassazione sull'esclusione dell'efficacia sanante dei reati paesaggistici e sulla violazione della normativa sulle aree naturali protette.

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Con la sentenza della Terza Sezione Penale in data 15 settembre 2007 n. 34746, seguendo un filone giurisprudenziale a dir poco consolidato, da sempre profondamente in linea con le tesi storicamente da "Diritto all'ambiente" su queste pagine, la Suprema Corte Penale è tornata a riferire su diverse questioni afferenti le sanatorie nelle aree vincolate, con particolare riferimento al rapporto tra nulla-osta paesaggistico e nulla-osta dell'Ente Parco, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n.394.

Come significato dalla Cassazione in numerosissime pronunce, molte delle quali sono state oggetto di commento sulle pagine di questo sito, il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica, ad opera dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, non è idonea a determinare né l'estinzione del reato di cui all'art.181 del Codice Urbani, né l'estinzione dell'art.30 della legge quadro sulle aree naturali protette, stante che tale effetto non è previsto da alcuna previsione legislativa avente carattere generale.

In buona sostanza, anche nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha inteso ribadire con fermezza che la concessione edilizia rilasciata a seguito del positivo accertamento di conformità disciplinato dall'art.36 del Testo Unico DPR 6 giugno 2001 n.380, per espressa previsione normativa (cfr. successivo art.45) estingue unicamente i reati di cui all'art.44 del medesimo testo Unico, vale a dire i reati edilizi, mentre l'effetto estintivo non può realizzarsi in relazione alle violazioni di cui al D.lgs. n.42/04 ovvero di cui alla legge n.394/91, che pongono una disciplina difforme, avente diversa oggettività giuridica, che oltretutto in più occasioni è stata favorevolmente scrutinata dalla Corte Costituzionale (cfr. ex multis Corte Cost n.327/00)

Ribadito tale principio, la Suprema Corte ha ulteriormente precisato, anche in questo caso sulla falsariga di un consolidato filone giurisprudenziale, sia di legittimità che costituzionale, che il rilascio postumo dell'autorizzazione paesistica risulti irrilevante, ai fini della sottoposizione a

sanzione penale ai sensi del succitato art.181, siccome non sufficiente a rimuovere l'antigiuridicità della condotta posta precedentemente in essere in assenza del pur necessario titolo abilitativo.

Peraltro, ai fini della pretesa estinzione del reato paesaggistico, non potrebbe neppure conferirsi natura sanante al nulla-osta dell'Ente Parco correlato al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36 del DPR n.380/01, stante che tale atto amministrativo non solo, come abbiamo ricordato in numerosissime occasioni, non è previsto nel corpo della normativa di tutela del paesaggio e delle aree protette, ma, in ogni caso, reca pacificamente natura autorizzativa, con efficacia *ex nunc*, per eseguire le opere di cui alla domanda di accertamento di conformità.

Al contempo, se, come è noto, a seguito della novella apportata nel 2006 all'art.146 del Codice Urbani, che ha introdotto la possibilità di valutare *ex post* la compatibilità paesaggistica di alcuni interventi edilizi minori – vale a dire di quelli elencati ai commi 4 e 5 dell'art.167 del medesimo Codice – la Suprema Corte ha precisato, nella sentenza in rassegna, come da un lato questo debba avvenire obbligatoriamente “nel rispetto della procedura disegnata dall'art.181-quater”, dall'altro, soprattutto, che a differenza di quanto accade nel corpo normativo urbanistico, per il tempo correlato all'esaurimento della procedura la norma non contempla alcuna ipotesi di sospensione del procedimento penale. Tanto osservato, sotto altro, e persino più rilevante profilo, la Suprema Corte ha sottolineato, ancora una volta, come, in ogni caso, ai sensi dell'art.32 del DL. n.269/03, non possano mai ritenersi sanabili gli interventi di “nuova costruzione”, realizzati in area vincolata ed assenza del prescritto titolo abilitativo. E non solo. Infatti, nell'ipotesi, ricorrente nel caso prospettato, in cui si registri la violazione del comma 1 dell'art.181, l'unico reato edilizio configurabile è quello di cui all'art.44 comma 1 lett.c) del testo Unico, quale che sia la condotta criminosa concretamente accertata, dovendosi per gli effetti escludere la configurabilità delle più lievi ipotesi di reato contemplate dalle precedenti lett.a) e b) dello stesso art.44.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 2 febbraio 2008